

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 20 data 03/04/2020</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 9/2020 AD AGGETTO: FISSAZIONE DEL PERIODO DI STAGIONALITÀ PER L'ANNO 2020.</p>
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

il Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha adottato numerosi provvedimenti per arginare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in modo da contrastare e contenere il diffondersi del virus;

in particolare con i DCPM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure restrittive di alcune attività commerciali, tra cui quelle di ristorazione e bar, prevedendo la sospensione, la chiusura o la limitazioni di esercizio fino al 4 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché dell'incremento dei casi che si sono registrati sul territorio nazionale e su quello regionale, il Governo - con DCPM del 1 aprile 2020 - ha disposto che: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020."*

**DATO ATTO** che, di concerto con le Associazioni di categoria, tenendo conto delle disposizioni sopra citate, è stata adottata l'ordinanza n. 9 del 13 marzo 2020, con la quale, modificando l'ordinanza n. 7/2020, era stato fissato il periodo di stagionalità per l'anno 2020 - salvo successive disposizioni emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - come di seguito riportato:

le attività stagionali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per le strutture ricettive e per ogni altro tipo di esercizio vengano esercitate per l'anno 2020 nel periodo 4 aprile - 3 novembre;

le attività connesse alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche nell'ambito di mercati stagionali, possono esercitare nel periodo 4 aprile - 3 ottobre 2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 - comma 1 lett. f) - della L.R. 10 novembre 2009 n. 27.

**RITENUTO**, alla luce delle sopra citate disposizioni nazionali, posticipare la decorrenza del periodo di stagionalità per il 2020, modificando la propria ordinanza n. 9/2020, di pari oggetto;

**CONTATTATE** le associazioni di categoria in data 3 aprile 2020;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto in materia:

AA dalla L.R. Marche 10 novembre 2009 n. 27 "Testo unico in materia di commercio" e dai relativi regolamenti regionali di attuazione;

AA dalla L.R. Marche 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo";

**VISTO** quanto previsto:

AA dal Regolamento Comunale "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo del comune per finalità turistico-ricreative", approvato con DCC n. 52 del 12/03/2002 e s.m.i.;

AA dal Regolamento Regionale 13/05/2004 n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

AA dall'art. 6, comma 2-quinquies, del D.L. 3/08/2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007 n. 160 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione";

AA dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

AA dall'art. 49 della L.R. 17/11/2014 n. 29 "Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari";

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito

## **ORDINA**

che a differenza di quanto disposto con propria ordinanza n. 9 del 13 marzo 2020:

le attività stagionali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per le strutture ricettive e per ogni altro tipo di esercizio vengano esercitate per l'anno **2020** nel periodo **14 aprile - 13 novembre**;

le attività connesse alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche nell'ambito di mercati stagionali, possono esercitare nel periodo **14 aprile - 13 ottobre 2020**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 - comma 1 lett. f) - della L.R. 10 novembre 2009 n. 27.

Detto periodo è quello massimo, prima e non oltre il quale, le suddette attività stagionali possono esercitare.

**Nel caso in cui successivi provvedimenti emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovessero prorogare l'efficacia degli stessi, l'inizio del periodo di stagionalità per l'anno 2020 s'intenderà prorogato - senza ulteriori atti - al giorno successivo rispetto al termine indicato nei suddetti provvedimenti.**

## **DISPONE**

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio, inserito nel sito internet comunale, comunicato agli organi di stampa e trasmesso per conoscenza alle Forze dell'Ordine e all'ASUR competente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti



